



**STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA "C.R.A.L. – UNIVERSITÀ – POTENZA – A MODIFICA DEL PRECEDENTE STATUTO ORIGINARIO ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL C.R.A.L. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGISTRATO IN DATA 2.5.96 CON IL N. 1305 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E REGISTRATO IN DATA 2.5.96. AL N. 1305.**

Il Presidente pro-tempore del "C.R.A.L. – UNIVERSITÀ" – POTENZA Domenico De Rosa, nato a Satriano di Lucania il 04.05.1961, residente in Satriano di Lucania (PZ) alla via San Martino n. 24, cod. fisc. DRS DNC 61E04 G614W, chiede la registrazione del presente Statuto, modificato ed adeguato ai sensi del D.Lgs n. 460/97, del "C.R.A.L. – UNIVERSITÀ" – POTENZA con sede in Via Nazario Sauro 55, Partita IVA 00888080769.

## **TITOLO I**

### **Costituzione e scopi**

**ART. 1 – È costituito in Potenza il C.R.A.L. Università con sede in Potenza – Palazzo Ateneo.**

**ART. 2 – Il C.R.A.L. Università è una libera associazione che non ha scopo di lucro e nasce per volontà dei dipendenti dell'Università. Il C.R.A.L. è luogo di riunione dei Soci e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in vari campi del sociale, ed in particolare:**

- a) promuove la formazione sociale dei lavoratori mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;
- b) promuove e attua le iniziative dirette a sviluppare le capacità fisiche, sportive, culturali, artistiche, turistiche e simili;
- c) favorisce lo svolgersi della vita post lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per reciproci scambi di idee e conoscenze, istituisce servizi ricreativi, di ristoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di mensa, di spaccio, di approvvigionamento, di asilo nido, di assistenza e di servizi sociali in genere;
- d) favorisce e promuove l'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani, attraverso servizi resi sia presso il domicilio degli stessi, che attraverso la realizzazione di strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

**ART. 3 – Il C.R.A.L. per raggiungere gli scopi sociali, si gioverà dei seguenti ordini e strumenti:**

- a) mezzi finanziari derivanti dai contributi associativi, dalle oblazioni private e dagli eventuali contributi pubblici;
- b) mezzi culturali derivanti dal collegamento con i movimenti similari, con l'Università e le istituzioni scolastiche in genere, con i centri culturali italiani ed esteri, in particolare nell'uso dei mass-media;
- c) mezzi sportivi derivanti dal collegamento con tutti gli enti di promozione sportiva.

Il C.R.A.L. potrà compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie ed opportune per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi.

**ART. 4 – La natura giuridica del C.R.A.L. è quella delle associazioni non riconosciute previste dagli artt. 36 e successivi del C.C. attualmente regolamentate dalla nuova normativa innanzi citata, il cui testo, articolato in due parti fondamentali, riordina gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali di tutti gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)**

## **TITOLO II**

### **I Soci – Diritti e Doveri**

**ART. – Al C.R.A.L. possono iscriversi le persone fisiche comprese tra il personale tecnico amministrativo e docente in servizio, nonché i pensionati dell'Università che accettano gli scopi fissati dall'art. 2 dello Statuto. Possono altresì iscriversi, con le modalità e con le limitazioni indicate negli articoli successivi, gli studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata.**

**ART. 6 – I Soci, i coniugi e i loro familiari a carico hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle manifestazioni promosse dal C.R.A.L. e di beneficiare delle provvidenze e delle facilitazioni attuate dal C.R.A.L. secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Per i soci che non sono tenuti al pagamento della quota sociale, il Direttivo può, di volta in volta, stabilire la quota per la fruizione dei singoli servizi.**

**ART. 7 – Per l'ammissione a socio si deve presentare domanda al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo esamina le domande presentate e dà comunicazione entro un mese in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. L'iscritto deve essere munito della tessera o documento equivalente.**

**Il Comitato Direttivo può conferire la tessera di Socio Onorario a persone anche al di fuori dell'ambito universitario, che si distinguono o si adoperino con iniziative atte a qualificare e sostenere gli scopi del C.R.A.L.. Gli studenti iscritti all'Università degli Studi della**

Basilicata sono ammessi di diritto e ricoprono lo status di socio con la semplice iscrizione presso qualsiasi facoltà e gli stessi potranno accedere a tutti i servizi resi dal C.R.A.L. senza che vi sia previa domanda diretta agli organi sociali.

ART. 8 – I soci ammessi secondo le disposizioni dell'art. 7 sono effettivi e come tali hanno il diritto ad essere eletti negli Organi Direttivi, salvo quanto previsto per i soci studenti al successivo art. 9.

ART. 9 – I soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all'atto della domanda, e di quella sociale da corrispondersi nella misura e con le modalità fissate dall'Assemblea. Il versamento della quota sociale dovrà essere effettuato entro il termine stabilito pena l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Comitato Direttivo. Sono esentati dal pagamento della quota associativa gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata iscritti di diritto al C.R.A.L. e, pertanto, non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono essere eletti negli organi direttivi.

ART. 10 – Nella sede del C.R.A.L. è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale.  
È assolutamente proibito ogni gioco in contrasto con le vigenti leggi.  
Il C.R.A.L. eserciterà il diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio ed alla reputazione dello stesso.

ART. 11 – Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio Direttivo, il quale adotta i provvedimenti del caso a suo insindacabile giudizio.

ART. 12 – Si decade dalla qualifica di socio:  
a) per dimissioni;  
b) per espulsione motivata deliberata dal Comitato Direttivo;  
c) per trasferimento.

ART. 13 – Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto entro il 31 ottobre. Il socio dimissionario ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione.

ART. 14 – I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti al socio sono:  
a) la deplorazione;  
b) la sospensione.  
Detti provvedimenti sono adottati dal Comitato Direttivo.

ART. 15 – Contro il provvedimento del Comitato Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Sindaci, che per l'occasione è integrato dal Magnifico Rettore e dal Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata o da loro delegati.

### TITOLO III

#### Organi

ART. 16 – Sono organi del C.R.A.L.:

- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 17 – **Assemblea dei Soci** –  
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa, si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo e del bilancio preventivo entro il 30 ottobre.  
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.  
La convocazione si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli e/o con avvisi affissi nelle sedi sociali con ampia diffusione anche negli ambienti universitari. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 18 – L'Assemblea dei Soci del Circolo delibera:

- eventuali modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria, in seconda convocazione, la presenza di almeno il 20% degli iscritti;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- le direttive programmatiche generali per le attività sociali;
- lo scioglimento del sodalizio.

ART. 19 – Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

I soci studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata hanno diritto a partecipare all'Assemblea e a formulare proposte, ma non hanno diritto al voto né la loro presenza è considerata ai fini del computo delle maggioranze.

#### **ART. 20 – Elezioni –**

Le elezioni degli organi sociali si svolgono ogni due anni e devono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera o idoneo documento di iscrizione rilasciato dal C.R.A.L. e che risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

Non possono partecipare alle elezioni i soci esentati dal pagamento della quota associativa.

Apposita commissione nominata nell'Assemblea ordinaria composta di cinque soci presiede alle elezioni, dispone l'elenco dei soci con diritto di voto, predispose le schede e nomina gli scrutatori il cui numero non può essere inferiore a tre. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel modo seguente:

- a) tutti i soci sono candidati eccetto quelli esentati dal pagamento della quota associativa. Eventuali liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) venti giorni prima della votazione vengono sospese le iscrizioni al C.R.A.L.;
- c) le votazioni hanno inizio alle ore 8,00 del giorno fissato e terminano alle ore 18,00 dello stesso giorno;
- d) ogni socio elettore deve scrivere sulla scheda, in chiare lettere il nome e cognome dei candidati ai quali vuol dare il voto;
- e) dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla e depositarla personalmente nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori i quali prendono nota della avvenuta votazione;
- f) le elezioni sono valide se ad esse partecipa almeno un quarto dei soci;
- g) terminata la consultazione elettorale, la commissione redige apposito verbale portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi, dichiarando eletti i soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il socio più anziano di età.

#### **ART. 21 – Consiglio Direttivo –**

Il Circolo è diretto da un Consiglio Direttivo composto da soci, sempre in numero dispari, eletti dalla Assemblea con le modalità di cui all'art. 20.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabili in rapporto al numero dei soci e cioè:

- a) sino a 200 soci, n. 5 membri;
- b) oltre 200 soci, n. 7 membri.

Gli eletti entrano in carica dopo l'approvazione dei verbali da parte della Commissione elettorale.

**ART. 22 – Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I componenti il Consiglio sono rieleggibili.**

#### **ART. 23 – Il Consiglio Direttivo:**

- a) elegge nel proprio seno il Presidente, due Vice-Presidenti dei quali il più anziano con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere-economista;
- b) predispose e attua il programma delle attività sociali secondo le direttive dell'Assemblea;
- c) designa i collaboratori tecnici alle attività sociali;
- d) predispose il bilancio preventivo e il consuntivo.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni, di cui al precedente art. 20, hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

**ART. 24 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente con funzioni vicarie. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente vicario.**

**ART. 25 – Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.**

#### **ART. 26 – Il Presidente –**

Il Presidente del C.R.A.L. ha la legale rappresentanza del C.R.A.L., convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. È responsabile dell'attuazione delle direttive per lo sviluppo delle attività sociali e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.R.A.L. nel rispetto delle norme statutarie.

#### **ART. 27 – Il Segretario –**

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci e provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, firma la corrispondenza che comunque non impegni legalmente il C.R.A.L., mantiene i contatti con le autorità locali quando la Presidenza ne sia impedita, collabora insieme alla Presidenza per la impostazione dei programmi e la buona riuscita di tutte le attività del C.R.A.L..

#### **ART. 28 – Il Tesoriere-Economista –**

Il Tesoriere-Economista compila il bilancio preventivo e il consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere-Economista stesso ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e documenti contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili del C.R.A.L. e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

Al Tesoriere ed al Presidente, con firma congiunta, spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che in forma meramente semplificata vengono di seguito elencati: aprire i conti correnti bancari, concordare e definire le linee di affidamento con gli istituti di credito e finanziari, dandone successiva informazione al Direttivo, disporre pagamenti, emettere e girare assegni bancari, far emettere vaglia, effettuare prelievi da conti correnti bancari attivi e allo scoperto nell'ambito dei fidi disponibili.

#### **ART. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti –**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal C.R.A.L., accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei

valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal C.R.A.L. a titolo cauzionale. I Revisori vengono nominati per la durata di due anni e possono essere confermati e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

## TITOLO IV

### Patrimonio

ART. 30 – Il patrimonio del C.R.A.L. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio del C.R.A.L. non può essere destinato ad altro uso se non a quello per cui è stato costituito.

ART. 31 – Entrate –

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dagli utili delle manifestazioni sociali;
- c) dai proventi delle gestioni accessorie;
- d) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di Enti e di privati;
- e) da contributi di Enti pubblici e privati;
- f) da redditi patrimoniali;
- g) dai proventi derivanti da tutti i servizi indicati nell'art. 2 – comma c.

## TITOLO V

### Amministrazione – Esercizio finanziario

ART. 32 – La responsabilità della gestione del C.R.A.L. è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 33 – L'Assemblea dei soci nel caso che il Consiglio Direttivo non si attenga al presente regolamento o espliciti attività pregiudizievoli per i fini e per gli interessi del C.R.A.L. o dimostri carenza nell'espletamento del proprio mandato, dichiara decaduto il Consiglio Direttivo e demanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata la nomina di un Commissario straordinario per la gestione temporanea del C.R.A.L.. Il Commissario straordinario nel termine di sei mesi dovrà indire le nuove elezioni per la nomina dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Qualora per ragioni di forza maggiore le elezioni non potessero essere indette nel corso della gestione provvisoria, l'incarico del Commissario straordinario potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi. Il Commissario straordinario può eseguire soltanto atti di normale amministrazione.

ART. 34 – All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Inoltre il C.R.A.L. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 35 – In caso di scioglimento, per qualunque causa il C.R.A.L. ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 36 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

ART. 37 – Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme di enti contenute nel libro I del C.C. ed in subordine, alle norme contenute nel libro V del C.C.. Infine l'Associazione chiede l'applicazione della normativa che prevede tutte le agevolazioni fiscali per le O.N.L.U.S. ed in particolare si invocano, ai fini della registrazione del presente Statuto, le esenzioni dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 226/91 e D.P.R. 26.10.72 n. 642.

### Il Presidente